



Comune di Nocera Superiore

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N. 425

del 21 dicembre 2015

OGGETTO: Approvazione regolamento dell'Avvocatura del Comune di Nocera Superiore

L'anno duemilaquindici questo giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 09,50 col prosieguo, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza l'avv. Giovanni Maria Cuofano, nella sua qualità di Sindaco, e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

		Presente	Assente
Cuofano Giovanni Maria	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vigorito Maria Giuseppa	Vice Sindaco/Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Citarella Massimiliano	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fortunato Teobaldo	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sessa Carmine Paolo	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Riso Maria Stefania Maddalena	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Generale *dott.ssa Lucia Celotto*, incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OMISSIS

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA DEL
COMUNE DI NOCERA SUPERIORE**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi, favorevoli ed espressi nelle forme di legge dagli assessori presenti e votanti

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

LA GIUNTA COMUNALE

con separata votazione a voti unanimi, visto l'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Nocera Superiore

(Provincia di Salerno)

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso:

- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29.01.2015 è stata definita l'articolazione delle strutture dell'Ente, individuando, in particolare quelle apicali, quali posizioni organizzative, ai sensi degli art. 8 e seguenti del CCNL 31 marzo 1999 ;
- Che in tale articolazione è stata individuata il Servizio Omogeneo Avvocatura, quale posizione organizzativa ai sensi della richiamata normativa, con compiti di rappresentanza in giudizio dell'ente, di istruttoria del contenzioso anche extra giudiziario, emissione dei pareri legali e supporto tecnico agli altri servizi nonché tutti gli altri compiti previsti dal R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e dal R.D. 22.1.1934 n. 37;
- Che è preposto all'Avvocatura dell'ente un solo Avvocato che si avvale di personale di supporto, come indicato nella dotazione organica;
- Che la disciplina degli avvocati degli enti pubblici è dettata dall'articolo 23 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 che indica i requisiti speciali per svolgere la funzione, sottolinea l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato nonché l'esclusività delle prestazioni;

Considerato:

- Che l'art. 27 del CCNL 14 settembre 2000 stabilisce che "*gli enti provvisti di Avvocatura, costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui alla regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578*";
- Che sino ad oggi l'Avvocatura Comunale non risultava regolamentata e che pertanto si rende necessario approvare la disciplina di dettaglio mediante apposito regolamento, che costituisce allegato al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale in data 14 dicembre 2010 n. 256;

Dato atto che l'art. 9 del Decreto Legge 90/2014, convertito in legge 114/2014, ha dettato nuove norme in ordine alla disciplina degli onorari degli avvocati pubblici, rinviando l'attribuzione e il riparto degli stessi alla normativa regolamentare dell'ente e alla contrattazione collettiva;

Ritenuto, con riferimento al parametro di cui all'art. 9, comma 6, D.L. n. 90/2014 normativamente fissato per i compensi agli avvocati interni in caso di pronunciata compensazione integrale delle spese, rappresentato dal "*corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013*", stante l'assenza della Avvocatura interna del Comune di Nocera Superiore nell'annualità 2013:

- di determinare il parametro limite sulla scorta della specifica rispondenza del caso di specie nella giurisprudenza contabile (Corte dei Conti Puglia, sez. regionale di controllo,

- delibera n. 131/PAR/2014) con cui si dava ingresso ad un criterio suppletivo in assenza del parametro normativamente fissato;
- di individuare, per l'ipotesi di cui all'art. 9, comma 6, D.L. n. 90/2014, il parametro limite nei compensi corrisposti per assistenza esterna giuridico-legale nell'annualità 2013, come da stanziamento del capitolo di bilancio all'intervento 1.01.02.03, capitolo di PEG 400, pari ad € 25.272,32.

Visto lo schema di Regolamento dell'Avvocatura del Comune di Nocera Superiore, allegato alla presente proposta;

Dato atto del parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/20000;

Accertata la competenza della Giunta a deliberare sulla materia;

Visto l'art. 3 del RDL n. 1578 del 27.11.1933;


Vista la legge n. 247/2012, sulla Nuova disciplina dell'ordinamento forense;

Visto il T.U. 267/2000;

PROPONE

1. di approvare il "Regolamento dell'Avvocatura del Comune di Nocera Superiore", nel testo allegato alla presente proposta a formarne parte integrante e sostanziale, composto da n. 29 articoli;
2. di dare alla deliberazione di approvazione della presene immediata eseguibilità.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Lucia Celotto



COMUNE DI NOCERA SUPERIORE

**REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA
DEL COMUNE DI NOCERA SUPERIORE**

Articolo 1 - Oggetto ed ambito di applicazione. Principi di autonomia.

1. Il presente regolamento definisce funzioni e compiti dell'Avvocatura comunale di Nocera Superiore, gli indirizzi per la gestione del servizio ad essa connesso e definisce i principi che ne ispirano l'azione.
2. Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività dell'Avvocatura è informata a principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici, dai quali non può subire condizionamenti.
3. Gli avvocati esercitano le proprie funzioni con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo ed agli stessi non possono essere affidate attività di gestione amministrativa.
4. Gli avvocati non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica rispetto ai dirigenti dei diversi apparati dell'ente e posseggono pari dignità ed autonomia nell'espletamento dell'attività professionale.
5. L'Amministrazione comunale promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da alta professionalità, competenza e responsabilità, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguati alla specificità del ruolo professionale.
6. La corresponsione del compenso professionale dovuto a favore degli Avvocati non esclude il contestuale affidamento agli stessi della posizione organizzativa di cui all'art. 10 del C.C.N.L. 22.01.2004 per l'Alta Professionalità, nell'ambito della disciplina dell'art. 8 comma 1. lett. b e c del CCNL del 31.03.1999.

Articolo 2 - Composizione dell'Avvocatura

1. L'Avvocatura Comunale, indicata nell'organigramma dell'Ente con la denominazione di Servizio Omogeneo Avvocatura, è dotata di personale togato, amministrativo e ausiliario.
2. Preposto all'Avvocatura Comunale è l'Avvocato P.O. che risponde esclusivamente al Sindaco dell'attività dell'Ufficio.
3. La dotazione di personale togato, amministrativo ausiliario è stabilita nella dotazione organica approvata dal competente organo.

Articolo 3 - Segreteria amministrativa dell'Avvocatura

1. L'Avvocatura Comunale si avvale del supporto del personale amministrativo e ausiliario per lo svolgimento di tutte le attività istruttorie funzionali all'espletamento della funzione togata.

Il servizio amministrativo dell'Avvocatura ha le seguenti funzioni:

- 1) riceve tutti gli atti notificati all'amministrazione, al suo legale rappresentante e agli avvocati costituiti;
- 2) si occupa della tenuta del protocollo e dell'archivio di tutti gli atti dell'Ufficio;

- 3) cura la fascicolazione dei giudizi pendenti;
 - 4) si occupa della gestione cartacea di ogni giudizio da istituirsi sin dalla notifica dell'atto introduttivo;
 - 5) riceve dalle strutture interessate le relazioni istruttorie e tutti i documenti relativi al contenzioso;
 - 6) redige le delibere che autorizzano a stare in giudizio nonché le determinazioni dirigenziali di costituzione nei giudizi relativi ai risarcimenti danni derivanti da omessa o cattiva manutenzione dei beni demaniali e da randagismo;
 - 7) redige le determinazioni dirigenziali di liquidazione dei danni risarcibili derivanti da omessa o cattiva manutenzione dei beni demaniali e da randagismo;
 - 8) cura la corrispondenza informativa con gli uffici competenti.
2. Il Servizio Amministrativo è, altresì, responsabile della tenuta e della spedizione dei documenti che riguardano l'Avvocatura.
 3. Le direttive per il funzionamento del Servizio Amministrativo sono impartite dal Responsabile con funzioni dirigenziali (P.O.) ed Avvocato.

Articolo 4 - Funzioni dell'Avvocatura

i. L'Avvocatura svolge le seguenti funzioni:

- contenziosa: con cui provvede alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Nocera Superiore attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa del Comune e la cura degli affari legali dell'Ente, sia nelle cause attive, che passive sia in giudizio che nelle sedi stragiudiziali;
- consultiva: con cui presta la propria consulenza senza limiti di materia, agli organi istituzionali e burocratici del Comune.

2. La funzione contenziosa è svolta nei:

- a. giudizi amministrativi;
- b. giudizi civili;
- c. giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale;
- d. giudizi dinanzi alla Corte dei Conti;
- e. giudizi penali, mediante l'esercizio dell'azione civile, previa autorizzazione del Sindaco;
- f. giudizi arbitrali;
- g. giudizi tributari nei casi in cui sia richiesto dalla legge il patrocinio legale o non sia diversamente disposto, dal tipo di organizzazione del comune.

3. All'avvocatura Comunale sono affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dal R.D.L. 27/11/1933, n. 1578 e del R.D. 22/01/1934, n. 37 e successive integrazioni e/o modificazioni. In particolare, agli Avvocati è assegnata procura alla lite per l'assunzione del patrocinio legale del Comune, affinché lo rappresenti e difenda in tutte le cause, promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale ed in tutti i gradi di giudizio, in ogni fase del

procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche di appello, dinanzi alle magistrature su richiamate anche superiori ed ai collegi arbitrali.

4. L'Avvocatura comunale, ai sensi dell'articolo 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse del Comune, tutti gli atti del processo. In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati al Comune quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.
5. La funzione consultiva costituisce una forma di assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale e difesa del Comune in giudizio, comprendendo interventi e iniziative non riconducibili alla tutela legale contenziosa in senso stretto. Essa assicura la collaborazione con gli organi elettivi e gli uffici del Comune al fine della soluzione di questioni tecnico-giuridiche e interpretative delle norme legislative, statutarie e regolamentari idonea a indirizzare preventivamente lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità e correttezza in qualsiasi materia di competenza del Comune. La funzione consultiva è per l'Avvocatura attività dovuta nei modi e procedure definite dal presente regolamento.

Articolo 5 - Posizioni funzionali

1. Nell'ambito dell'Avvocatura Comunale sono previste le posizioni funzionali di Avvocato con funzioni dirigenziali (P.O.) ed Avvocato.
2. L'avvocato con funzioni dirigenziali (P.O.) sovrintende alla struttura, impartendo le opportune disposizioni organizzative; vigila sull'ufficio e sul personale dell'avvocatura fornendo le necessarie istruzioni generali e particolari; determina le direttive di tipo **organizzativo** inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi al fine di garantirne l'unità di indirizzo e il coordinamento della struttura; assegna a sé e agli altri avvocati le pratiche e le cause promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche e di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione reciproca tra gli avvocati; riferisce annualmente al Sindaco sull'attività svolta.
3. Possono svolgere l'attività di Avvocato, come sopra esplicitata, esclusivamente i funzionari dipendenti dell'Ente abilitati ad esercitare la professione legale ed iscritti nell'Elenco Speciale dell'Ordine degli Avvocati (Art. 3, comma 4 R.D.L. 27.11.1933 n.1578 e art. 69 R.D. 22.1.1934 n. 37), inquadrati nel Servizio Omogeneo Avvocatura con apposito provvedimento.
4. Nell'ambito del sistema di valutazione delle Posizioni Organizzative sono individuati specifici criteri intesi a misurare il grado di conseguimento degli obiettivi dell'Avvocato con

funzioni dirigenziali (P.O.) che tengano conto della peculiarità dell'attività esercitata. Analoghi specifici criteri sono individuati per la valutazione degli Avvocati.

Articolo 6 - Assegnazione del patrocinio e delle consulenze

1. L'avvocatura opera in modo unitario.
2. La trattazione degli affari legali, sia di natura contenziosa, che consultiva, viene assegnata a ciascun Avvocato dal Responsabile con funzioni dirigenziali (P.O.) Avvocato (...) secondo il criterio dell'alternanza, assicurando un'equilibrata suddivisione del lavoro e, ove occorra, anche con riferimento alla materia, in base alle specializzazioni di ciascun legale. **L'assegnazione può avvenire in forma congiunta solo quando la complessità della questione lo richieda; in tal caso il compenso spettante è calcolato una sola volta.**
3. L'Avvocato Responsabile con funzioni dirigenziali (P.O.) sottoscrive i pareri.
4. L'Avvocato Responsabile con funzioni dirigenziali (P.O.) cura la realizzazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'archivio sia per il contenzioso che per l'attività consultiva. In particolare viene assicurata l'archiviazione telematica dei pareri resi dall'Avvocatura, in modo tale da costituire una banca dati consultabile da parte di tutti i dirigenti dell'Ente.

Articolo 7 - Modalità per le costituzioni in giudizio

1. La costituzione in giudizio del Comune, sia come attore, che come convenuto, è preceduta da atto amministrativo adottato dal soggetto giuridico interessato alla costituzione stessa, con riferimento agli atti, provvedimenti o azioni di propria competenza.
2. La costituzione in giudizio è preceduta dal parere dell'Avvocatura, da acquisire a cura del proponente l'azione o dal Segretario generale, nel caso in cui il proponente sia il Sindaco o l'organo collegiale.
3. La funzione del parere dell'Avvocatura (...) è di non intraprendere azioni infondate o temerarie, nonché verificare la possibilità immediata di evitare il contenzioso giudiziale.

Articolo 8 - Modalità per lo svolgimento della funzione consultiva

1. Nell'ambito della funzione consultiva, legittimati a richiedere i pareri o comunque gli avvisi dell'Avvocatura sono:
 - il Sindaco, anche a nome della Giunta comunale;
 - il Presidente del Consiglio Comunale, anche a nome del Consiglio o di una Commissione Consiliare;
 - il Segretario generale;
 - il Responsabile con funzioni dirigenziali (P.O.).
2. Di norma, il parere dell'avvocatura va richiesto in forma scritta, mediante una completa

esposizione dei fatti e una chiara e inequivoca indicazione del quesito che viene posto.

3. Il parere viene reso dall'Avvocatura, in forma scritta, entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla ricezione della richiesta, salvo termini più brevi per ragioni d'urgenza, sempreché, in ragione della complessità della materia o dell'argomento su cui verte il parere, non sia necessario un termine maggiore.
4. I pareri resi dall'Avvocatura, oltre che al richiedente, vanno trasmessi al Sindaco e al Segretario generale.
5. Nei casi in cui l'urgenza non consenta indugi, il quesito può essere posto per le vie brevi e la risposta, se possibile, va assicurata con lo stesso mezzo, a titolo di consultazione immediata, salva in ogni caso, la forma scritta, anche in fase successiva.
6. Tutti i pareri dell'Avvocatura, appositamente repertoriati, vanno inseriti in un'apposita banca dati, onde costituire il massimario dell'Avvocatura, consultabile on-line, salvo quanto stabilito all'articolo concernente l'accesso agli atti.

Articolo 9 - Ulteriore attività

1. Oltre all'attività giudiziale e di consulenza a mezzo pareri, l'Avvocatura svolge ogni altra attività di carattere stragiudiziale, prevista dalla vigente tariffa professionale.
2. L'Avvocatura provvede altresì a:
 - esprimere il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi;
 - rilasciare pareri se richiesti su proposte di regolamenti e capitoli speciali;
 - prestare consulenza al dirigente interessato nella redazione di transazioni giudiziali e stragiudiziali;
 - suggerire l'adozione di provvedimenti o collaborare nella stesura del testo di risposta a reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite;
 - partecipare mediante l'Avvocato con funzione dirigenziale (P.O.) o altro componente dell'Ufficio a gruppi di studio nominati dal Sindaco o dal Segretario generale, per fornire supporto legale in qualsiasi materia.

Articolo 10 - Dovere di collaborazione

1. Le Aree e Posizioni Organizzative sono tenute a fornire all'Avvocatura, entro i tempi dalla stessa indicati, le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quanto necessario o utile per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio.
2. Le violazioni al dovere di collaborazione nei confronti dell'Avvocatura, vanno da questa prontamente segnalate al Sindaco e al segretario generale, al quale compete effettuare gli opportuni accertamenti e assumere le conseguenti iniziative.

Articolo 11 - Dotazione strumentale dell'Avvocatura

1. La dotazione strumentale è assicurata, su relazione dell'avvocato con funzione dirigenziale (P.O.), in base alla capacità e disponibilità finanziaria dell'Ente.
2. La dotazione strumentale deve, in ogni caso, rispondere a criteri di efficacia, modernità e competitività al fine di assicurare nel miglior modo possibile l'esercizio delle funzioni dell'Avvocatura.

Articolo 12 - Compensi per la funzione togata

1. Agli Avvocati appartenenti al Servizio Omogeneo Avvocatura, vengono corrisposti, come di seguito disciplinato, i compensi professionali, in conformità all'art. 27 del C.C.N.L. Comparto Enti Locali: Comparto Enti Locali sottoscritto il 14.9.2000, secondo cui *"Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 2578"*.
2. I compensi vanno corrisposti nei seguenti casi:
 - a) sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con liquidazione giudiziale delle competenze di giudizio a carico della controparte soccombente;
 - b) sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio, ove le domande e/o le eccezioni dell'ente siano state totalmente o parzialmente accolte.
In caso di compensazione parziale, la liquidazione delle spese in favore dei legali dell'ente, avviene nella medesima misura percentuale stabilita dal giudice.
3. Per "sentenza favorevole all'Ente" si intendono tutti i provvedimenti giudiziari, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione e simili atti) pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisori idonei a definire la vertenza in via definitiva (giudice civile, penale, amministrativo, tributario, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica, e altre) nei quali:
 - a. sono sostanzialmente accolte le domande dell'ente, quando sia parte attrice o sono accolte le eccezioni e/o deduzioni dell'ente quando sia parte convenuta, venendo in tal modo conseguito il risultato voluto in relazione allo stato della vertenza;
 - b. per gli atti transattivi, quando l'importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà di quanto richiesto ovvero nel caso in cui il comune abbia ricevuto almeno l'ottanta per cento di quanto richiesto e l'importo sia ritenuto congruo dal funzionario competente;
4. Sono da considerarsi favorevoli i provvedimenti giudiziari che, pronunciando o meno nel merito della controversia, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione, anche per inammissibilità, improcedibilità, estinzione del giudizio, perenzione, difetto di legittimazione ad agire, carenza di interesse, cessazione della materia del contendere ed altre formule analoghe.
5. Ai fini del presente articolo le ordinanze del giudice ordinario o amministrativo, che

definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari del giudizio in senso favorevole all'ente, sono equiparate alle sentenze favorevoli e costituiscono titolo al compenso professionale, sempreché non vengano annullate dal giudice d'appello.

6. I compensi professionali, nel caso di pronuncia che li ponga in tutto o in parte a carico della controparte soccombente, sono corrisposti in favore degli Avvocati dell'Ente in misura pari all'importo liquidato dall'Autorità Giudiziaria previo recupero della parte soccombente. A tal fine, l'Avvocatura pone in essere tutte le azioni necessarie. Nel caso in cui il recupero delle suddette somme dalla controparte risulti inesigibile, compete agli Avvocati la minor somma tra quella derivante dall'applicazione dei valori minimi previsti dalla tariffa professionale e quella stabilita nel provvedimento giurisdizionale.

7. I compensi professionali, nei casi di compensazione totale o parziale degli stessi, sono corrisposti in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole al Comune di Nocera Superiore, agli avvocati dell'Avvocatura comunale sono corrisposti i compensi professionali in applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, secondo le disposizioni del seguente Regolamento e nei limiti dei compensi previsti per l'assistenza esterna giuridico-legale nell'annualità 2013, come da stanziamento del capitolo di bilancio all'intervento I.01.02.03, capitolo di PEG 400, pari ad € 25.272,32.

I compensi professionali di cui al presente comma possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato componente dell'Avvocatura comunale una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

8. I compensi di cui ai precedenti commi 6 e 7 sono comprensivi degli oneri contributivi ed assicurativi (cosiddetti oneri riflessi). Restano a carico del bilancio comunale gli oneri fiscali relativi all'IRAP.

9. I compensi professionali per cui sia maturato il diritto, spettano agli Avvocati collocati a riposo, a qualunque titolo, per due anni successivi alla data di quiescenza.

Articolo 13 - Liquidazione dei compensi professionali

1. I compensi professionali di cui all'articolo precedente sono liquidati dal Segretario Generale con propria determinazione e gravano sul corrispondente capitolo di spesa del bilancio comunale.

2. La liquidazione viene effettuata con periodicità mensile, sulla base di note specifiche redatte per ciascun giudizio per cui siano maturati i compensi e sottoscritta dall'avvocato con funzioni dirigenziali P.O.

Articolo 14 - Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato

La retribuzione di risultato dovuta all'Avvocato con funzione dirigenziale P.O. è ridotta, in relazione all'ammontare dei compensi, secondo il seguente prospetto:

<i>Compenso professionale attribuito per sentenze favorevoli</i>	<i>Retribuzione di risultato spettante</i>
--	--

fino ad € 10.000,00	100% della retribuzione di risultato conseguita
da € 10.000,00 ad € 15.000,00	60% della retribuzione di risultato
oltre €15.000,00	20% della retribuzione di risultato

In ogni caso a ciascun avvocato non possono essere attribuiti compensi professionali globalmente superiori al rispettivo trattamento economico complessivo.

Articolo 15 - Convenzioni con altri Enti

1. Su conforme deliberazione della Giunta comunale l'Avvocatura può fornire assistenza legale ad altri Enti sia per l'esercizio della funzione giurisdizionale, che consultiva, previa stipula di apposita convenzione, a opera dell'Avvocato con funzioni dirigenziali P.O., con la quale siano stabiliti rapporti ed oneri delle parti, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli Avvocati.
2. La Giunta comunale può autorizzare l'avvalimento dell'Avvocatura, su conformi pareri del Segretario generale e dell'Avvocato con funzioni dirigenziali P.O., solo qualora esso non produca ipotesi di nocumento all'efficienza dell'ordinaria attività dell'Avvocatura stessa resa a favore del Comune di Nocera Superiore.
3. Qualora, nel corso del rapporto con altro Ente, sorgano rischi di nocumento, con delibera di Giunta comunale e previa comunicazione di avvio del procedimento a opera del Segretario generale, si procede alla immediata revoca o, a seconda dei casi, sospensione della convenzione.

Articolo 16 - Accesso agli atti

1. In forza del segreto professionale e dell'obbligo di non divulgazione, già previsto dall'ordinamento professionale degli Avvocati, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e parte difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti, fino a pronunzia di provvedimento definitivo:

- a) Pareri resi in relazione alla lite potenziale o in atto;
- b) Atti difensori ali e relative consulenze tecniche;
- c) Corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).

Articolo 17—Recupero delle spese di giustizia

E' fatto carico all'Avvocatura di avviare le necessarie azioni tese al recupero delle somme liquidate, a qualsiasi titolo, da sentenze favorevoli la Comune.

Articolo 18 — Pratica forense presso l'Avvocatura Comunale

- Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio dell'attività professionale di Avvocato anche da soggetti non dipendenti del Comune.
- La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione comunale e neppure dà diritto ad oneri economici diretti indiretti; la stessa cessa al momento del conferimento dell'abilitazione professionale, fatto salvo quanto stabilito all'art. 12.
- L'effettuazione della pratica forense da parte di dipendenti del Comune è consentita, previa intesa fra i dirigenti delle strutture interessate e formale atto di assegnazione alla struttura da parte del Dirigente alle Risorse Umane, al fine di assicurare equità di trattamento, la salvaguardia dei carichi di lavoro e il funzionamento delle strutture.
- La selezione dei praticanti avvocati avviene mediante avviso pubblico, redatto secondo lo schema approvato con determina del Servizio Omogeneo Avvocatura.
- La medesima selezione avverrà previa valutazione dei *curricula* degli aspiranti e previo colloquio. • Il rapporto tra l'Ente e il praticante sarà disciplinato con apposita convenzione.
- I praticanti selezionati si iscriveranno nel registro tenuto dall'Ordine degli Avvocati, quali esercenti la pratica forense presso il Servizio Omogeneo Avvocatura.

Articolo 19 — Durata del rapporto

1. La durata del rapporto è quella prevista dalla normativa vigente. Alla scadenza è facoltà del Responsabile del Servizio omogeneo Avvocatura prorogare per un solo anno il rapporto.
2. Con l'avvenuto, completo superamento dell'esame di abilitazione alla professione forense il rapporto di praticantato cessa, comunque, di diritto.
3. In caso di attività del praticante contraria al decoro e agli interessi dell'Ente, ovvero del venir meno del necessario rapporto di fiducia, il Responsabile può interrompere immediatamente il rapporto stesso. In tutti gli altri casi è riconosciuto ad ambedue le parti il diritto ad un preavviso di almeno sette giorni.

Articolo 20 — Rimborso spese

- La Giunta Comunale, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente, potrà prevedere la corresponsione di un rimborso spese documentato.
- I praticanti sono coperti da assicurazione in caso di infortunio connesso allo svolgimento della pratica.

Articolo 21 — Sostituti d'Udienza

- E' istituito presso l'Ente l'Elenco degli avvocati esterni sostituti di udienza, a cui ricorrere, in caso di necessità, per il contenzioso del Comune di Nocera Superiore presso gli uffici giudiziari.
- L'Elenco è distinto nelle seguenti categorie, secondo le materie di specializzazione dell'avvocato:
 - a. civile;
 - b. amministrativo;
 - c. penale;
 - d. lavoro;
 - e. tributario.
- L'iscrizione in tale elenco, di validità annuale, avviene su dichiarazione di disponibilità presentata da professionisti singoli o associati a seguito di pubblicazione di apposito avviso.
- Ai fini dell'inserimento nell'Elenco, il professionista dovrà dichiarare una sola materia di specializzazione. • La revisione dell'Albo avviene entro il 31 dicembre di ogni anno.
- Ai fini dell'iscrizione nel detto elenco, sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) Anzianità d'iscrizione all'Albo Professionale non superiore a dodici anni dalla data di presentazione della domanda;
 - b) Iscrizione, al momento della domanda, al Consiglio dell'Ordine di Nocera inferiore,
 - c) Competenza per trattare le questioni proprie dell'Ente nella materia dichiarata nell'istanza.

Articolo 22 — Incarichi ad avvocati esterni

- L'Avvocatura del Comune, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, assicurerà l'assistenza e la difesa dell'Ente dinanzi a tutte le Autorità giudiziarie ed in ogni fase del giudizio.
- Per le controversie di particolare delicatezza, complessità e/o specialità, in fattispecie in cui sia necessaria una particolare specializzazione non presente all'interno dell'Avvocatura, ovvero in caso di eccessivo aggravio del lavoro e di impossibilità da parte dell'Ufficio di garantire la difesa dell'Ente, oppure in fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa da parte dell'avvocato o degli avvocati dell'Ente, ovvero qualora si ravvisino conflitti d'interessi, o comunque in relazione ad altra situazione eccezionale congruamente motivata, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio del Comune possono essere conferiti dal Sindaco, autorizzato dalla Giunta Comunale ad avvocati esterni di fiducia dell'Ente.

Articolo 23 — Elenco degli avvocati esterni

Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni è istituito apposito elenco aperto dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o

del rappresentante dello studio associato, alla quale deve essere unita la seguente documentazione:

- 1) autocertificazione con le modalità di cui al DPR 445/2000 di iscrizione all'Albo Professionale e che non sussistono cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
- 2) curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni e delle pubblicazioni.

La domanda deve contenere l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento. L'iscrizione nell'elenco o il suo diniego è disposta dal Responsabile del Servizio Omogeneo Avvocatura e avviene nell'ordine di presentazione delle domande.

I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo aggiornamento dei loro curricula. L'elenco verrà aggiornato con cadenza annuale dal Responsabile del Servizio Omogeneo Avvocatura con proprio provvedimento, mediante l'iscrizione dei nuovi professionisti.

Articolo 24— Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

Possono essere inseriti nell'elenco gli avvocati, singoli o associati, iscritti all'Albo Professionale. Non possono essere inseriti professionisti che non si trovino nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge.

Articolo 25- Cancellazione dall'elenco

Il Responsabile del Servizio Omogeneo Avvocatura dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:

3. abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
4. abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
5. non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati; — siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

Articolo 26— Pubblicità

L'elenco dei professionisti è pubblico ed è aggiornato ogni anno con provvedimento del Responsabile del Servizio Omogeneo Avvocatura.

Articolo 27^{ter} Convenzioni

Gli incarichi devono essere regolati da apposite convenzioni predisposte dal Responsabile del Servizio Omogeneo Avvocatura, che le approva con propria determina ai fini del conferimento dell'incarico, nel rispetto dei seguenti criteri. — Riconoscimento ai professionisti esterni dei compensi professionali, come di seguito specificato:

a) Per i giudizi nei quali l'Ente è parte convenuta o resistente (contenzioso passivo), nonché per quelli azionati dall'Ente non aventi a oggetto richieste di pagamento di somme di denaro:

a.1) in caso di soccombenza il compenso professionale è commisurato al valore medio di liquidazione, come indicato nelle tabelle A-B allegate al DM 20/07/2012 n. 140, decurtato nella misura massima ivi prevista per ogni fase del giudizio;

a.2) in caso di esito vittorioso o parzialmente vittorioso del giudizio o comunque di definizione transattiva favorevole all'Ente, il compenso sarà commisurato al valore medio di liquidazione, come indicato nelle tabelle A-B allegate al DM 20/07/2012 n.140, secondo il valore della causa determinato nella sentenza favorevole. In ogni caso il compenso non potrà essere superiore all'importo massimo previsto, tenendo conto del valore e della complessità della causa, nella convenzione di cui al comma i, stipulata all'atto del conferimento dell'incarico.

b) Per i giudizi nei quali l'Ente è parte attrice o ricorrente (contenzioso attivo), aventi ad oggetto pretese azionate nei confronti di terzi per il pagamento di somme di denaro, il compenso professionale è calcolato secondo i seguenti criteri:

b.i) in caso di soccombenza, verrà corrisposto al professionista un compenso determinato sulla base dei valori medi di liquidazione di cui al D.M. 140/2012, decurtato nella misura massima ivi prevista per ogni fase del giudizio, secondo il valore della causa determinato nella sentenza sfavorevole; in ogni caso il compenso non potrà essere superiore all'importo massimo previsto, tenendo conto del valore e della complessità della causa, nella convenzione di cui al comma i, stipulata all'atto del conferimento dell'incarico;

b2) In caso di esito vittorioso o parzialmente vittorioso del giudizio o comunque di definizione transattiva favorevole all'Ente, il compenso sarà commisurato al valore medio di liquidazione, come indicata nelle tabelle A-B allegate al DM 20/07/2012 n.140, secondo il valore della causa determinato nella sentenza favorevole o nell'accordo transattivo; la differenza tra l'importo massimo di cui al punto b.1) e quello risultante dalla applicazione dei criteri di cui al presente punto sarà corrisposta solo all'esito dell'effettivo incasso da parte dell'Ente delle somme liquidate in sentenza e/o indicate nell'atto transattivo;

6. In ogni caso, in caso di controversie di cui sia quantificabile il valore, l'importo complessivo del compenso professionale non potrà superare il 30% di tale valore.

7. In caso di condanna alle spese in favore dell'Ente, all'avvocato incaricato spetterà l'intera somma liquidata dal Giudice, fermo restando l'obbligo del Comune di corrispondere la

eventuale differenza rispetta a quanto pattuito in convenzione.

8. Previsione dell'obbligo per il legale incaricato:

- 1) di aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico, allegando la relativa documentazione;
- 2) di rigorosa osservanza del codice deontologico forense;
- 3) di stipulare una polizza assicurativa per i rischi professionali. Una copia di detta polizza dovrà essere consegnata all'Avvocatura municipale.
- 4) Divieto per il legale incaricato di assumere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato.

Articolo 28 — Registro degli incarichi

Presso l'Avvocatura Municipale è istituito un registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti, i corrispondenti oneri finanziari, nonché tutti i dati di ciascun incarico.

I detti dati verranno resi pubblici nelle forme di legge.

Articolo 29- Norma finale di rinvio

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le disposizioni previgenti con lo stesso contrastanti.

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla disciplina dell'ordinamento della professione forense, introdotta da ultimo con legge n. 247/2012., nonché al codice deontologico forense e al D.Lgs. n.267/2000.

Oggetto: Approvazione Regolamento dell'Avvocatura del Comune di Nocera Superiore.

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, si esprime il parere FAVOREVOLE

Nocera Superiore, Li 1.12.2015


Il Segretario Generale
d.ssa Lucia Celotto



Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, si esprime parere FAVOREVOLE

Nocera Superiore, li 15.12.2015

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
dott. Angelo Padovano




Del che è verbale, letto e sottoscritto:



IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto messo comunale che copia della presente deliberazione è stata :


Affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno:

28 DIC. 2015

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 12 GEN 2016

Dalla Residenza Municipale 28 DIC. 2015

Il messo comunale,



Pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno _____

e contro di essa _____ sono state presentate opposizioni.

Dalla Residenza Municipale _____

Il messo comunale

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

28 DIC. 2015

ai sensi dell' art. 134 – Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267

Dalla Residenza Municipale 28 DIC. 2015



Il Segretario generale

